



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE



Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili
Il Direttore

Roma, 23.09.2022
Prot. ENEA/2022/ 62551/TERIN

Spett. le
Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente Direzione Mercati
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso
e Sostenibilità Ambientale
Unità Energia sostenibile, efficienza e fonti rinnovabili – EFR

PEC: protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Osservazioni al Documento per la consultazione 390/2022/R/eel di ARERA in relazione agli orientamenti in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal Decreto legislativo 199/2021 e dal Decreto legislativo 210/2021

Osservazioni generali

In generale, si condividono l'impostazione e le proposte dell'Autorità riportate nel Documento per la consultazione 390/2022/R/eel (di seguito "DCO").

Si formulano di seguito alcune osservazioni di dettaglio, frutto della valutazione del DCO e anche del confronto con operatori del settore nel contesto di un tavolo di lavoro sulle comunità energetiche promosso da ENEA.

In particolare si apprezza l'approccio semplificato proposto dall'Autorità in merito ad alcuni aspetti rilevanti, tra i quali la quantificazione del contributo dei sistemi di accumulo e le mappe convenzionali delle cabine primarie, in quanto la semplificazione rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo e la diffusione delle configurazioni di autoconsumo collettivo.

Osservazioni di dettaglio

"Trattamento tariffario dell'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta"

Al punto 2.17 del DCO, relativo all'autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta fino a 10 chilometri che opta per la regolazione prevista per le forme di autoconsumo che utilizzano la rete pubblica, è riportato testualmente: "in tale caso, l'energia elettrica prodotta e autoconsumata senza utilizzare la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi viene trattata come se la utilizzasse: ad essa si applicherebbero le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema ma, al tempo stesso, beneficerebbe degli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 199/21". In merito a questo passaggio, si ritiene opportuno precisare se saranno o meno applicati gli oneri di rete e di dispacciamento all'energia elettrica prodotta e autoconsumata.

Dipartimento Tecnologie Energetiche
e Fonti Rinnovabili

Centro Ricerche Casaccia
Via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

Tel. +39-06-30484119
Pec: enea@cert.enea.it
giorgio.graditi@enea.it

“S4. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione delle aree sottese alla medesima cabina primaria? Si ritiene che gli orientamenti prospettati siano un valido compromesso tra le esigenze tecniche e la semplicità operativa? Perché?”

Si condividono le considerazioni dell’Autorità in merito all’individuazione semplificata dell’area sottesa a ciascuna cabina primaria, senza al tempo stesso abbandonare i riferimenti alla struttura delle reti elettriche reali al fine di valorizzare realmente l’autoconsumo diffuso e i relativi benefici al sistema elettrico.

È altresì condivisibile la proposta che le imprese distributrici identifichino mappe semplificate e convenzionali delle aree afferenti alla medesima cabina primaria e che mettano i layer georeferenziati a disposizione del GSE il quale provvederà ad assemblare tutti i layer in un’unica interfaccia e la metterà a disposizione del pubblico. In questo modo il referente della CER avrà nel GSE l’interlocutore unico anche per le verifiche propedeutiche all’attivazione del servizio.

È altrettanto ragionevole introdurre correzioni al fine di tener conto di criteri di prossimità tra le utenze e cabine primarie, di non separare tratti della medesima via, purché non particolarmente estesa, oppure al fine di non separare settori limitati di un medesimo quartiere cittadino ovvero agglomerati di case vicine tra loro.

La disponibilità delle mappe convenzionali è fondamentale per la diffusione delle CER. Per questo motivo, si suggerisce che l’Autorità stabilisca tempistiche massime sia per la trasmissione al GSE dei layer da parte dei gestori di rete sia di pubblicazione dell’interfaccia da parte del GSE.

Nelle more della pubblicazione dell’interfaccia GSE dei layer convenzionali, la verifica dell’appartenenza alla stessa cabina primaria potrebbe essere effettuata dal referente della CER tramite richiesta al gestore di rete analogamente a quanto avviene attualmente per la verifica di appartenenza alla stessa cabina secondaria. In questo caso sarebbe necessario che l’Autorità stabilisca tempistiche massime non derogabili di risposta da parte del gestore di rete.

“S5. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito all’individuazione dei soggetti facenti parte delle configurazioni per l’autoconsumo diffuso? Perché? Si ritengono necessarie altre precisazioni nei casi in cui viene ipotizzato un generale rimando a quanto già previsto dalla deliberazione 318/2020/R/eel o alle Regole Tecniche del GSE? Quali e perché?”

L’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 199/2021 stabilisce che “i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

[omissis] b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali [omissis]”.

Si desume che la Legge introduce una distinzione tra soggetti che partecipano alla CER – estesa ai clienti finali generici, incluse quindi le grandi imprese – e soggetti che esercitano i poteri di controllo – in cui le grandi imprese sono esplicitamente escluse.

Questa impostazione crea due questioni:

1. Le grandi aziende possono fare parte di una CER?
2. Cosa succede se una PMI che aderisce a una CER diventa successivamente una Grande Impresa?

A queste domande si formulano le seguenti proposte:

1. Si ritiene che le grandi imprese possano aderire alle CER ma non possano esercitare poteri di controllo. Pertanto, possono contribuire alla produzione e condivisione dell'energia, usufruendo della ripartizione degli incentivi riconosciuti alla CER, e usufruire dei vari servizi che una CER può abilitare. Il loro contributo alle CER può infatti essere molto rilevante, si pensi ad esempio alle grandi imprese del settore della logistica e alle superfici per l'installazione di impianti fotovoltaici che potrebbero mettere a disposizione della comunità.
2. Nel caso in cui una PMI che fa parte di una CER diventi una Grande Impresa, si ritiene che possa continuare a partecipare alla CER ma non possa più esercitare i poteri di controllo. L'esclusione di una grande impresa dalla CER potrebbe infatti incidere sensibilmente sull'autoconsumo diffuso creando forti criticità all'operatività della CER stessa.

Ovviamente, le considerazioni precedenti riguardano solo quelle imprese (grandi o PMI) la cui partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e industriale principale, in base a quanto stabilito dall'art. 31 comma 1 lettera d) del D.lgs. 199/2021.

“S11. Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o disposizioni in merito alla messa a disposizione dei dati che rilevano ai fini della determinazione e della valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata? Quali e perché?”

La possibilità che i dati di misura che rilevano per il calcolo dell'energia elettrica autoconsumata siano resi disponibili sul Portale Consumi e resi accessibili (nel rispetto delle norme in tema di privacy) anche ai referenti delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso è di grande importanza per una gestione efficiente e ottimizzata delle configurazioni di autoconsumo diffuso – a beneficio anche della rete elettrica nazionale – oltre che per abilitare servizi di gestione della domanda e programmare lo sviluppo/ampliamento della configurazione da parte dei referenti. Inoltre, il Portale Consumi rappresenta una fonte ufficiale, uniforme e affidabile del dato essendo alimentato dal Sistema Informativo Integrato. Vi sono quindi risvolti positivi per il referente della CER sia di natura economica, sia maggiori semplificazioni gestionali e operative.

Per questo motivo, si suggerisce che l'Autorità nella regolamentazione favorisca l'interoperabilità tra il Portale Consumi, altri portali istituzionali pubblici (secondo quanto disposto dal D.lgs. 200/2021 e le successive delibere AgID) e le piattaforme di gestione delle CER e affronti i seguenti aspetti:

- la granularità dei dati, si suggerisce di mettere a disposizione dati puntuali su base oraria;
- il formato con cui saranno resi accessibili i dati disponibili sul Portale Consumi al referente della configurazione;
- l'abilitazione del download dei dati, anche tramite apposite API, funzionale alla realizzazione di analisi previsionali, di ottimizzazione e di aggregazione dei consumi per la gestione della domanda da parte del referente della CER.

“S12. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in merito allo scomputo in bolletta dell’energia elettrica autoconsumata? Perché?”

Si concorda con la posizione dell’Autorità relativamente al fatto che lo scorporo non sia inteso nel senso fisico del termine, ossia in termini di kWh, per le argomentazioni esposte nel DCO.

“S13. Si ritiene preferibile consentire, per un periodo di tempo limitato, la coesistenza delle due discipline come sopra richiamato, oppure prevedere che il TIAD diventi operativo solo a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 199/21? Perché? ”

Si ritiene preferibile prevedere la coesistenza della doppia disciplina.